

Giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto eolico e dalle relative opere connesse

T.A.R. Basilicata 3 gennaio 2020, n. 23 - Donadono, pres.; Nappi, est. - Zefiro Energy s.r.l. (avv.ti Scoca, G. e G. Mescia) c. Regione Basilicata (avv. Possidente) ed a.

Ambiente - Realizzazione di un impianto eolico e dalle relative opere connesse - Giudizio di compatibilità ambientale.

(Omissis)

FATTO

1. Torna all'esame del Tribunale la questione della realizzazione nel territorio del Comune di Matera di un impianto eolico costituito da n. 15 aerogeneratori e dalle relative opere connesse, di potenza complessiva di 37,5 Mw, a cui aspira la Zefiro Energy s.r.l..

2. In punto di fatto, dagli atti di causa emerge quanto segue:

- con deliberazione n. 597 del 29 maggio 2013, la Giunta regionale ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale e l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico in questione, munito di n. 15 aerogeneratori della potenza unitaria di 2 mw, per una potenza complessiva di 30 mw;
- tale provvedimento è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale dal Comune di Matera (ricorso n. 450/2013 reg. ric.), dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (ricorso n. 466/2013 reg. ric.) e dall'Ente parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano - Ente parco della Murgia materana (ricorso n. 477/2013 reg. ric.);
- con sentenza n. 869 del 20 dicembre 2014, questo Tribunale, disposta la riunione dei suddetti ricorsi, in loro accoglimento ha annullato la predetta deliberazione giuntale n. 597 del 2013 e il verbale e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 16 aprile 2013;
- tale sentenza è stata successivamente confermata dal Consiglio di Stato, con decisione della sez. IV n. 4947 del 29 ottobre 2015, emessa all'esito dell'appello proposto dalla Regione Basilicata;
- con nota del 16 novembre 2015, la ricorrente ha chiesto all'Amministrazione regionale di convocare una nuova conferenza di servizi, al fine di addivenire alla conclusione del procedimento di autorizzazione unica «a seguito ed in ottemperanza delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato innanzi richiamate», dichiarando, altresì, di rinunciare «alla rimodulazione del layout del parco eolico di cui alla nota del 2.4.2013 ed altresì alla realizzazione degli aerogeneratori 8, 9 e 11»;
- con successiva nota del 3 dicembre 2015, la deducente, dopo aver reiterato la richiesta di convocazione della conferenza di servizi «tenendo conto della rinuncia alla rimodulazione del layout del parco eolico di cui alla nota del 2.4.2013», e ha revocato «la rinuncia alla realizzazione degli aerogeneratori 8, 9 e 11 al sol fine di evitare che la stessa, pur costituendo una mera riduzione dell'impianto, possa essere ritenuta "modifica sostanziale", pur ribadendo la disponibilità ad eliminare alcuni aerogeneratori al fine di ridurre ulteriormente l'impatto visivo del parco eolica»;
- infine, con nota del 13 gennaio 2016 la Zefiro s.r.l. ha nuovamente reiterato «la richiesta di convocazione della conferenza di servizi al fine di addivenire alla conclusione del procedimento a seguito ed in ottemperanza alle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato sopra richiamate», e ha confermato la rinuncia «a tutte le varianti e modifiche al progetto originario allegato alla richiesta di autorizzazione unica del 15.1.2011 e, pertanto, oggetto di esame di conferenza di servizi potrà e dovrà essere solo ed esclusivamente il progetto di potenza pari a 37,5 mw, costituito da 15 aerogeneratori di potenza 2,5 mw ciascuno con altezza torre 100 metri, diametro rotore 90 metri ed altezza complessiva 145 metri»;
- in accoglimento delle predette istanze, l'Ufficio energia della Regione Basilicata, con nota prot. n. 8053 del 18 gennaio 2016, ha riattivato il procedimento di autorizzazione unica, convocando la prescritta conferenza di servizi per il giorno 2 febbraio 2016;
- si è quindi svolta la programmata seduta della conferenza di servizi, al cui esito i lavori sono stati rinviati «a data da destinarsi», in attesa della conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, in quanto l'annullamento giudiziale della deliberazione di G.R. n. 597/2013 ha comportato sia l'annullamento dell'autorizzazione unica, sia del giudizio favorevole di compatibilità ambientale rilasciato col medesimo provvedimento;
- con nota del 24 febbraio 2016, la ricorrente, dopo aver rappresentato che i richiamati provvedimenti giurisdizionali non hanno riguardato il parere reso dal Comitato tecnico regionale per l'ambiente - CTRA del 21 febbraio 2013, che sarebbe ancora valido ed efficace, ha chiesto alla Giunta regionale di concludere il sub-procedimento di VIA, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 47 del 1998, tenuto conto del parere positivo del CTRA, onde addivenire alla celere conclusione del riattivato procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica;



- i competenti uffici regionali sono rimasti tuttavia inerti, nonostante lo spirare del termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica prescritto dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003;
 - avverso il silenzio serbato dalla Regione intimata in ordine all'istanza del 16 novembre 2015, integrata in data 3 dicembre 2015 e reiterata il 13 gennaio 2016, è stata proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. dinanzi a questo Tribunale, iscritto al registro generale al n. 543 del 2016, poi definito con decisione n. 305 del 2017 nel senso dell'accoglimento, con conseguenziale declaratoria dell'obbligo della Regione Basilicata di pronunciarsi in modo espresso sull'istanza della società ricorrente e nomina del commissario ad acta in persona del Prefetto di Potenza, o suo delegato, per il caso di ulteriore inadempimento;
 - con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4538/2017, pubblicata il 28 settembre 2017, l'appello proposto dalla Regione Basilicata avverso la cennata decisione è stato dichiarato irricevibile;
 - con sentenza di questo Tribunale n. 16/2019 l'opposizione di terzo proposta dal Comune di Matera avverso la ripetuta decisione n. 305 del 2017 è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
 - con decreto prefettizio prot. n. 38499 del 24 agosto 2017, stante la perdurante inerzia dell'Amministrazione regionale, si è addivenuti all'individuazione del commissario *ad acta*, poi insediatosi in data 18 ottobre 2017;
 - il commissario *ad acta*, con nota depositata il 9 gennaio 2019, ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza, ai sensi 114, n. 7, cod. proc. amm., segnalando come l'Ufficio energia del Dipartimento ambiente ed energia della Regione Basilicata avesse: «fatto rilevare che l'entrata in vigore della l.r. n. 54/2015 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del d.m. 10 settembre 2010" ha modificato, tra l'altro, anche il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, quale prerequisite necessario per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e nello specifico, quello riferito all'impianto eolico denominato "Matine" in capo alla Zefiro s.r.l.»;
 - a tal riguardo, con ordinanza n. 279 del 2018, pubblicata il 18 aprile 2018, sono stati resi i chiarimenti richiesti, precisandosi, tra l'altro, che: «ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente ratione temporis, se la v.i.a. non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'Amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto», di modo che: «la mancata definizione del procedimento di v.i.a. non è d'ostacolo al prosieguo della conferenza dei servizi finalizzata all'eventuale rilascio dell'autorizzazione unica regionale» e che: «in tale sede ben possa tenersi conto delle disposizioni di cui legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 2, n. 2-bis, della medesima legge»;
 - l'Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata, con nota prot. 107940/23AB del 21 giugno 2018 ha rappresentato di non potersi nuovamente esprimere sulla questione, trattandosi del medesimo procedimento oggetto di giudizio;
 - con nota del 5 ottobre 2018, la deducente, in relazione alle criticità rappresentate dal Comune di Matera, dall'Ufficio urbanistica e pianificazione territoriale della Regione Basilicata e dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio in ordine all'impatto visivo sia rispetto alla masseria denominata "Torre spagnola", sia rispetto al Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano, ha proposto una rimodulazione dell'impianto, rinunciando alla realizzazione di sette dei quindici aerogeneratori inizialmente previsti;
 - all'esito della seduta conclusiva della conferenza dei servizi del 12 novembre 2018, in relazione ai ribaditi pareri negativi, il commissario *ad acta* ha adottato la risoluzione di conclusione negativa della stessa.
3. Avverso tale determinazione negativa è insorta la società ricorrente, deducendo in diritto, da più angolazioni, l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere.
 4. Si sono costituiti in giudizio, con comparsa di stile, gli Enti statali intimati. Il Comune di Matera, del pari costituitosi in giudizio, ha concluso per l'inammissibilità in rito e per il rigetto nel merito del ricorso.
 5. Con determinazione prot. n. 4340 del 28 gennaio 2019, il commissario *ad acta* ha poi denegato la richiesta autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto di cui è questione.
 6. Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2019, su richiesta della ricorrente, è stato disposto "l'abbinamento al merito" della trattazione dell'incidentale istanza cautelare.
 7. Con atto depositato il 21 febbraio 2019, la deducente ha proposto motivi aggiunti avverso la sopravvenuta determinazione commissariale di diniego, nonché gli ulteriori atti del Comune di Matera ivi indicati, prospettandone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
 8. Si sono successivamente costituiti in giudizio l'Ente parco intimato, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, e la Regione Basilicata, sostenendo l'infondatezza degli stessi.
 9. Alla pubblica udienza del 2 ottobre 2019, previo deposito di memorie, documenti e repliche, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il giudizio è transitato in decisione.

DIRITTO



1. *In limine litis*, il Collegio, anche su conforme eccezione delle parti, rileva la tardività della memoria depositata dalla Zefiro Energy s.r.l. il 16 settembre 2019, oltre i termini di cui all'art. 73, co. 1, cod. proc. amm., sicché di essa non può tenersi alcun conto. In tal senso, il Collegio osserva come debba ritenersi che tali termini abbiano natura perentoria, mirando a favorire il più completo contraddittorio scritto tra le parti, trovando tale rilievo riscontro nella previsione di cui all'art. 54, co. 1, dello stesso codice, che autorizza, previa specifica istanza, la presentazione tardiva di memorie e documenti in circostanze eccezionali, ovverosia di presupposti nella specie non ravvisabili.

2. Il Collegio ritiene poi di poter prescindere dalla delibazione delle eccezioni di inammissibilità delle parti costituite, essendo il ricorso e i motivi aggiunti, che ne riprendono pressoché integralmente i contenuti, infondati, alla stregua della motivazione che segue.

2.1. Si è in primo luogo dedotta la nullità degli impugnati provvedimenti regionali in quanto adottati «successivamente al formale insediamento del commissario *ad acta* [...] quindi, *tamquam non essent*». Sarebbero affetti da tale invalidità, in particolare, le note di convocazione della conferenza di servizi successive al 18 ottobre 2017, il parere negativo espresso dall'Ufficio urbanistica e pianificazione territoriale della Regione Basilicata, il parere negativo di compatibilità ambientale espresso dall'Assessore regionale del Dipartimento ambiente ed energia della Regione Basilicata.

La tesi non persuade.

Occorre prendere le mosse dal fatto che la richiamata decisione di questo Tribunale n. 305 del 2017, da cui è scaturita la nomina del commissario *ad acta*, è intervenuta in materia di silenzio, recando la declaratoria dell'obbligo della Regione Basilicata di pronunciarsi in modo espresso sull'istanza di rilascio di autorizzazione unica della società ricorrente, e la fissazione del termine di novanta giorni per provvedere, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina del commissario *ad acta* al fine di provvedere, ove necessario, al compimento degli atti necessari all'esecuzione della decisione stessa.

Si tratta, peraltro, di settore caratterizzato da ampia discrezionalità, non consumata, sicché tale decisione, in ossequio all'angolare principio di separazione dei poteri, si è limitata a condannare l'amministrazione a provvedere, senza esaminare il contenuto della sentenza azionata.

Il commissario, insediatosi per sostituire l'amministrazione inadempiente, ha dovuto assicurare lo svolgimento di tutta l'attività richiesta per completare il relativo *iter* procedimentale e giungere alla determinazione finale. Ma tale attività in massima parte non può dirsi coperta dal giudicato, essendo stata svolta *ex novo*, ed è disciplinata dal quadro normativo di riferimento.

In tal senso, ritiene il Collegio che il commissario *ad acta* sia ausiliario del giudice quando agisca per l'esecuzione del giudicato e sia invece organo straordinario dell'amministrazione allorquando applichi, appunto, le disposizioni di riferimento in un tratto procedimentale ulteriore e diverso rispetto alla situazione esaminata dalla sentenza da eseguire. Tale approdo è coerente con la natura di sola esecuzione del giudizio di ottemperanza. Ritenere diversamente, inoltre, significherebbe inevitabilmente obliterare quanto previsto dall'art. 34, co. 2, cod. proc. amm., secondo cui in nessun caso il Giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, posto che l'ausiliario di quest'ultimo verrebbe proprio a esercitare quel potere che il legislatore con tale disposizione ha espressamente riservato all'amministrazione.

Del resto, di ciò ha fatto mostra di essere consapevole nel caso di specie anche parte ricorrente, avendo investito gli atti emanati dal commissario *ad acta* con l'ordinaria azione di annullamento di cui all'art. 29 cod. proc. amm., piuttosto che in sede di ottemperanza.

In tale assetto, nella fattispecie di cui è questione non vi è dunque spazio alcuno per quella sovrapposizione di competenze che è alla base della tesi dell'ablazione del potere in capo all'amministrazione, segnata dall'insediamento del commissario *ad acta*, propugnata da parte ricorrente.

Invero, può ben affermarsi che alcuno degli atti richiamati dalla ricorrente abbia esondato dall'alveo costituito dal *dictum* giudiziale, essendo stati adottati proprio dal commissario *ad acta* i primari provvedimenti investiti dalle doglianze attoree. La nomina del commissario *ad acta*, per vero, è stata disposta appunto per porre termine all'inerzia dell'Amministrazione e pervenire all'adozione di un provvedimento espresso, ciò che è puntualmente avvenuto. Nondimeno, tale nomina non ha di certo inteso surrogare le specifiche competenze delle partizioni organizzative regionali coinvolte nell'esercizio del potere amministrativo di cui si discorre. Del tutto condivisibilmente, quindi, gli atti adottati dagli uffici regionali sono stati richiesti o acquisiti dall'ausiliario del Giudice, costituendo indefettibili elementi di un procedimento complesso *in itinere*, definito nei suoi tratti costitutivi dal legislatore, espressione di valutazioni tecniche e interessi specifici non direttamente surrogabili, nel caso di specie, dal commissario *ad acta* in ragione del mandato ricevuto.

Sul punto, un condivisibile arresto pretorio ha sostenuto che il commissario *ad acta*, nominato in sostituzione dell'amministrazione inerte, può legittimamente utilizzare gli uffici tecnici regionali solo per l'istruttoria procedimentale, assumendosi la responsabilità della determinazione finale, i cui effetti, in forza della "amministrazione straordinaria", ricadono comunque nella sfera giuridica della Regione sostituita (T.A.R. Calabria, sez. I, 6 marzo 2018, n. 564).

2.2. Va disatteso il secondo motivo del ricorso introduttivo, concernente l'asserita violazione dell'art. 7, co. 3, della legge regionale n. 47/1998, essendo competente all'adozione del provvedimento definitivo in ordine all'istanza di v.i.a. la sola Giunta regionale, avendo preso parte alla conferenza di servizi: «inopinatamente l'Assessore regionale del Dipartimento

ambiente ed energia, esprimendo un inammissibile e del tutto personale parere ambientale negativo in merito alla pur ridimensionata proposta progettuale».

In senso contrario, va richiamato l'indirizzo di questo Tribunale secondo cui: «il giudizio di compatibilità ambientale può essere pronunciato dalla Giunta regionale al di fuori della Conferenza di servizi ex art. 12 d.lg.vo n. 387/2003 oppure da quest'ultima, integrata nella sua composizione da un Assessore appositamente delegato dalla Giunta regionale» (sentenze 8 marzo 2013, n. 127; 8 maggio 2013, n. 236).

2.3. Non sussiste la dedotta violazione di quanto disposto dalle «statuizioni contenute nella sentenza n. 305/2017 e nell'ordinanza n. 279/2017 del TAR Basilicata, nonché delle disposizioni di cui alla l.r. n. 47/1998».

2.3.1. In primo luogo, dalla sentenza n. 305 del 2017 non può trarsi l'affermazione secondo cui il giudizio di compatibilità ambientale non sarebbe necessario, essendosi le relative statuizioni limitate a ritenere - incidentalmente e al solo fine dell'affermazione dell'obbligo di provvedere espressamente dell'amministrazione regionale sull'istanza di autorizzazione unica di parte ricorrente - come il parere reso dal CTRA in data 21 febbraio 2013 non fosse stato investito dall'effetto di annullamento derivante dalla decisione di questo Tribunale n. 869 del 2014, né dalla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4947 del 2015, di reiezione dell'appello proposto avverso tale arresto. Del resto, il parere del CTRA non esaurisce né compendia l'articolato giudizio che sottende la valutazione di impatto ambientale, rappresentandone soltanto uno degli elementi costitutivi. Ancora, la sentenza n. 305 del 2017 è stata pubblicata il 5 aprile 2017. Ha dunque buon gioco la Regione Basilicata nel sostenere che «benché non vi sia una disposizione che limiti l'efficacia temporale dello stesso parere, giova ricordare che, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, il giudizio di compatibilità che "ingloba" il parere tecnico del CTRA, ha una validità quinquennale, per cui un parere reso nel 2013 andrebbe, di fatto, riesaminato in ragione delle intervenute condizioni ambientali e normative». In altri termini, il parere favorevole del CTRA risulta comunque condizionato, nella sua efficacia e attendibilità, dall'intervenuto spirare, alla data del 12 novembre 2018, in cui si è tenuta la seduta conclusiva della conferenza dei servizi, del lustro a cui il legislatore ha commisurato l'efficacia del più ampio e assorbente giudizio di compatibilità ambientale.

2.3.2. Peraltro, nel verbale conclusivo il cennato parere favorevole del CTRA è stato puntualmente richiamato, sicché non può sostenersi che «le relative valutazioni non solo non sono state portate all'esame della conferenza di servizi e, quindi, debitamente valutate in tale sede», essendo la risoluzione negativa ivi adottata imperniata su altre e differenti ragioni.

2.4. Col quarto motivo si è sostenuto che «tutti i pareri negativi posti alla base del provvedimento di diniego si fondano sul comune presupposto che l'impianto eolico progettato dalla ricorrente ricada in un'area dichiarata totalmente inidonea ad ospitare tale tipologia di impianto dalla L.R. n. 54 del 30 dicembre 2015». Tuttavia, tale conclusione sarebbe chiaramente erronea per una pluralità di ragioni.

2.4.1. Secondo la deducente, l'impianto eolico di cui è cenno, a seguito della rimodulazione proposta con la nota del 5 ottobre 2018, risulterebbe composto da soli otto aerogeneratori, e si troverebbe nell'area "buffer" di ottomila metri a partire dal perimetro esterno del sito UNESCO, così rientrando nella specifica fattispecie disciplinata dall'art. 2, co. 2-bis, della legge regionale n. 54/2015 (*rectius* co. 3 dell'art. 2, per effetto della novella di cui all'art. 20, co. 1, l.r. 24 luglio 2017, n. 19), nella versione applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, secondo cui «nei buffer relativi alle aree e siti non idonei è possibile autorizzare l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel rispetto delle modalità e prescrizioni indicate nel comma 1 del presente articolo». Più precisamente, l'aerogeneratore più vicino all'area dichiarata inidonea sarebbe il T14, il quale disterebbe ben 3758 m. dalla stessa.

Deve tuttavia rilevarsi, *ex adverso*, come la risoluzione di conclusione negativa della conferenza di servizi non si sia affatto limitata ad affermare un'assoluta preclusione all'istallazione del parco eolico nel sito prescelto, risultando così erronea in fatto la prospettazione della ricorrente. In effetti, l'esito negativo non è frutto dell'applicazione meccanica delle disposizioni della legge n. 54 del 2015, avendo tenuto conto anche «dei motivati dissensi espressi dal Comune di Matera, dall'Ufficio Urbanistica e Pianificazione territoriale e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e dell'Ente Parco delle Murgie, quali Amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico».

2.4.2. E' rimasta poi incontestata, agli atti di causa, l'affermazione dell'Ente parco intimato, secondo cui «nell'ambito di detta macro aerea è ubicata Torre Spagnola, su cui grava un vincolo di tipo archeologico-storico monumentale diretto ed indiretto (decreto Ministero per i beni culturali e ambientali del 20.07.1988), per il quale vi è quindi la prescrizione di un buffer di 3000 mt dal perimetro del "manufatto vincolato e, o qualora esistente, dalla relativa area di tutela indiretta.". Ebbene dal progetto rimodulato (planimetria allegata alla documentazione di controparte) la ricorrente non si avvede che ben tre aerogeneratori distano 734 mt (T1), 2716 m (T2), e 3758 mt (T14) da Torre Spagnola, dalla Masseria Danesi e dal limite esterno del Parco delle Chiese Rupestri., violando inevitabilmente, le prime due, la prescrizione di un Buffer di 3000 mt e la terza la prescrizione di cui al punto 1.1. del richiamato allegato A».

2.4.3. In tal senso, si scolorano, per evidente difetto di rilevanza, l'ulteriore doglianza secondo cui «le disposizioni di cui alla l.r. n. 54/2015, ove interpretate e/o applicate nel senso che precludano tout court l'installazione di impianti eolici nella vasta area buffer del Sito UNESCO, nella quale è stata prevista la realizzazione dell'impianto eolico della ricorrente, si porrebbero in netto ed insanabile contrasto con le disposizioni delle menzionate Linee Guida Nazionali e, quindi, in

aperto spregio a quanto chiaramente disposto dall'art. 12, comma 10, D.Lgs. n. 387/2003, nonché ripetutamente statuito dalla Corte costituzionale».

2.5. Non coglie nel segno la censura formulata col quinto motivo di ricorso, ove si è sostenuto l'impianto eolico non si porrebbe «affatto in insanabile contrasto con il contesto paesaggistico-ambientale circostante e con i beni tutelati».

A giudizio del Collegio, il diniego è sorretto da valutazioni che non si limitano ad affermare la percepibilità sotto il profilo paesaggistico del progettato intervento, dando invece conto con adeguata motivazione dell'effettiva incidenza negativa dell'intervento proposto sui valori tutelati. In effetti, secondo la Soprintendenza resistente l'area su cui dovrebbe sorgere il parco eolico fa parte di un contesto paesaggistico a prevalente attività agricola in cui emerge l'altura su cui insiste il complesso edilizio denominato "Masseria Torre Spagnola", ritenuto di interesse culturale e quindi sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, e posto nelle vicinanze del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano, sicché il parco eolico stesso «costituirebbe una rilevante interferenza con la fruizione dei suddetti beni tutelati andandosi a posizionare proprio alle spalle della Torre Spagnola a breve distanza da questa». La stessa Soprintendenza ha poi precisato che tale parere è indipendente dal numero degli aerogeneratori, determinandosi comunque interferenze negative coll'area di notevole interesse culturale testé delineata. Di convergente tenore, oltre che puntualmente articolati, sono le valutazioni negative del Comune di Matera, dell'Ufficio urbanistica e pianificazione territoriale della Regione Basilicata; dell'Ente parco della Murgia materana.

Si tratta di valutazioni che evidenziano impatti pregiudizievoli per le matrici ambientali, a fronte delle quali il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta irragionevolezza, nella specie non ravvisabile (T.A.R. Molise, 24 ottobre 2018, n. 621).

Peraltro, risulta agli atti di causa che l'Ufficio urbanistica e pianificazione territoriale della Regione Basilicata, già nel parere reso con nota prot. n. 13498/75AF del 25/01/2012, richiamato

nelle successive note acquisite in sede di conferenza di servizi, abbia proposto la delocalizzazione dell'impianto «in aree poste sul lato Nord della strada SS 271 Matera-Santeramo e a Nord della zona archeologica di Serra d'Alto», senza che la società ricorrente abbia tenuto conto di tale soluzione.

2.6. Non sussiste la dedotta contraddittorietà tra atti regionali, in quanto «la Regione Basilicata ha, dapprima, autorizzato l'impianto eolico dell'odierna ricorrente, dopo averlo ritenuto compatibile dal punto di vista paesaggistico-ambientale, opponendosi persino alla decisione con la quale codesto ecc.mo TAR ha annullato il relativo provvedimento autorizzativo» e successivamente, per il tramite del l'Assessore regionale ha espresso un parere negativo di compatibilità ambientale senza neppure tenere in debita considerazione il parere positivo espresso dal CTRA, tuttora valido ed efficace. In effetti, le mutazioni del quadro normativo di riferimento nelle more intervenute, assumono rilievo determinati al fine della mutato esito della conferenza dei servizi e delle valutazioni ivi formulate.

2.7. Neppure, per quanto ampiamente osservato innanzi, merita condivisione la censura formulata coll'ultimo motivo del ricorso introduttivo, relativa alla violazione, da parte della Regione Basilicata, delle norme costituzionali e comunitarie tese all'applicazione del principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, in quanto non si versa in ipotesi di totale preclusione dell'installazione di impianti eolici in tutto il territorio del Comune di Matera, bensì in una ben delimitata area in cui si è ritenuto prevalente, con motivazione non manifestamente erronea o irragionevole l'interesse costituzionalmente protetto alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidando le stesse in € 3.000,00 (tremila/00) in favore della Regione Basilicata, in € 3.000,00 (tremila/00) in favore dell'Ente parco della Murgia materana, in € 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune di Matera e in € 3.000,00 (tremila/00) complessive in favore del Ministero e della Soprintendenza intimata, in solido tra loro, con attribuzione all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, distrattaria per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019, con l'intervento dei magistrati:

(*Omissis*)